

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADINE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il Presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione delle lampade votive presso i Cimiteri del Comune di Tuoro sul Trasimeno.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:

- a) il servizio di illuminazione delle lampade votive, che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di loculi, ossari, tombe di famiglia;
- b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
- c) le modalità di riscossione e di contenzioso;
- d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2 FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il Comune svolge il servizio attraverso affidamenti esterni a ditte specializzate in ottemperanza alle disposizioni in materia di affidamenti pubblici ai sensi del D.Lgs.36/2023.
- 2. E' fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'amministrazione altra forma di gestione consentita dalla legge.
- 3. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 31.12.1983 e succ. mod. e int.

Art. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio consiste nella predisposizione, su richiesta dell'utente, dell'impianto elettrico e nell'installazione di una o più lampade votive presso la tomba del defunto ed è comprensivo delle spese per il consumo di energia elettrica, delle imposte relative, dei ricambi delle lampade guaste e dell'attività di manutenzione.
- 2. L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, ossari è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale o suo avente causa con modalità di seguito specificate.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- 1. Le tariffe del servizio sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, successivamente ratificate dal Consiglio comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 2. Le tariffe sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del bilancio in via di formazione.
- 3. Le tariffe comprendono:
 - a) Spese per attivazione allacciamento
 - b) Canone annuo
- 4. Nel costo del servizio sono escluse le spese inerenti a quanto è necessario per recupero crediti in caso di morosità e insolvenza da parte degli utenti.

Art. 5 - MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile, sarà cura del servizio cimiteriale informare per iscritto gli utenti nel caso di problematiche tecniche che non consentono l'installazione della lampada.
2. Il servizio è fornito annualmente mediante pagamento anticipato di un importo, che dà diritto al servizio di illuminazione per la durata dell'anno richiesto alle condizioni prescritte nel presente Regolamento.
3. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto con le modalità previste al successivo art. 9.
4. La rinuncia al servizio deve avvenire tramite apposita domanda di disdetta da presentarsi agli appositi uffici comunali.
5. Il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade non funzionanti, segnalate dall'utente, entro un congruo termine.
6. L'erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per l'intero arco della giornata, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza per il funzionamento degli impianti.
7. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte del gestore rete elettrica, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.
8. L'amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causato da terzi.

Art. 6 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

1. La richiesta di allacciamento sarà compilata dall'utente su moduli resi disponibili sul sito web istituzionale del Comune o presso l'ufficio comunale.
2. La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve obbligatoriamente contenere:
 - il nominativo del richiedente;
 - il codice fiscale
 - il recapito telefonico
 - l'indirizzo di residenza
 - il nominativo del defunto/dei defunti per cui viene richiesta l'installazione di una o più lampade di illuminazione votiva
 - e-mail

Inoltre se il richiedente risulti già intestatario di altre lampade di illuminazione votiva, devono essere indicati i nomi dei corrispondenti defunti.

All'atto della firma sull'istanza di allacciamento il richiedente si dichiara a conoscenza della disciplina contenuta nel presente Regolamento, che stabilisce i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio ed è reperibile presso il Servizio Cimiteriale, e sul sito internet del Comune.

3. L'istanza presentata, sarà utilizzata dal competente Servizio per l'attivazione dell'allacciamento e ai fini della riscossione, accertamento ed eventuale contenzioso.

4. La domanda verrà comunque istruita nel rispetto di quanto previsto dalla legge 241/1990 e succ. mod. e int., in particolare rispetto all'eventuale sospensione o interruzioni di termini procedurali, derivanti dall'assenza dei requisiti essenziali per l'espletamento della domanda.

5. Il richiedente è tenuto altresì a versare un contributo di allacciamento una tantum, quale somma stabilita dall'amministrazione con apposito atto deliberativo, a titolo di rimborso spese per la fornitura della lampada e dei lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica al loculo/ossario/tomba, con le modalità stabilite dall'ufficio cimiteriale.

Art. 7 – COSTRUZIONE E MODIFICHE AGLI IMPIANTI

1. Gli allacci sono eseguiti esclusivamente dal Comune e riguardano il collegamento della corrente elettrica e la fornitura e posa di porta lampade e lampade standard, il tutto effettuato con cura ma nella maniera più semplice, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art. 8 – DURATA DEL CANONE

La durata dell'utenza si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso se l'interessato non ne avrà dato disdetta. La disdetta va data con comunicazione scritta al Comune, o tramite pec, o consegnata direttamente all'ufficio addetto e decorre dal mese successivo alla data di presentazione.

Art. 9 - CANONE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento anticipato di un canone annuale stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, in esso sono compresi il consumo di energia elettrica, le imposte relative, la sostituzione delle lampade non funzionanti, le attività di manutenzione e di vigilanza della rete. Il valore da corrispondere viene calcolato tenendo conto oltre che del canone annuo di base, dell'applicazione dell'IVA corrente, delle spese di stampa e spedizione di avvisi o fatture (queste ultime non soggette ad applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 2-3 del DPR. n.633/72).

2. Il canone annuo dovuto per ogni singola lampada di illuminazione votiva non è frazionabile, pertanto ad ognuna di esse deve corrispondere un unico intestatario,

3. Il canone dovrà essere pagato anticipatamente ogni anno con le seguenti modalità:

- a mezzo di versamento su conto corrente postale tramite appositi bollettini di c.c.p.;

- bonifico bancario;

- la scadenza di pagamento, ove non diversamente indicato con successivi atti della Giunta Comunale, è fissata di norma al 30 novembre di ogni anno.

4. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato entro la scadenza, il Comune provvederà ad emettere apposito sollecito di pagamento. Nel caso in cui tali solleciti non vengano pagati entro la scadenza indicata negli stessi, il comune avrà il diritto ad applicare gli interessi di mora al tasso legale vigente per ogni giorno di ritardo e di inserire detti interessi, oltre alle spese di notifica e di invio dei bollettini, all'importo del canone annuo.

5. Trascorsi ulteriori trenta giorni (naturali e consecutivi) dal ricevimento del secondo sollecito senza che l'utente abbia ottemperato al pagamento, il Comune potrà sospendere la fornitura di energia elettrica (senza ulteriori comunicazioni).

6. La mancata ricezione della comunicazione di cui ai commi 3 e 4, non esonera gli utenti dal dover effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente all'ufficio servizi cimiteriali la determinazione della somma da pagare per il servizio, o visionando il sito internet istituzionale, per non incorrere nell'interruzione del servizio.

7. Il ripristino del servizio all'utente moroso può essere accordato solo dopo il versamento ed esibizione dello stesso all'ufficio servizi cimiteriali delle spese di riallacciamento, del canone annuo e delle eventuali annualità pregresse.

8. Nel caso in cui l'utente, per mero errore, provveda al pagamento doppio del canone annuale potrà richiedere all'ufficio addetto il rimborso dell'errato pagamento o la compensazione del canone per gli anni futuri, esibendo i documenti comprovanti tale errato versamento.

Art. 10 - VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:

- a) l'indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni;
- b) l'intestatario, a seguito di subentro/voltura.

2. Le suddette variazioni devono essere comunicate con la presentazione di apposita istanza, nella quale devono essere indicati chiaramente gli estremi della variazione richiesta, i dati anagrafici e indirizzo del richiedente.

3. I solleciti ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio, senza ulteriori comunicazioni.

L'eventuale riallacciamento è disciplinato dall'art. 9. I solleciti ritornati al mittente (decesso o trasferimento dell'intestatario) per i quali non sia possibile provvedere ad ulteriore invio, per mancanza di variazione di concessione o comunque di dati precisi indicati da parte dell'interessato o chi per esso, causeranno di conseguenza l'interruzione del servizio e la riscossione del debito potrà essere eseguita dal Comune nei confronti dei discendenti diretti, eredi o aventi diritto, a norma dell'art. 75 del Codice Civile.

Art. 11 - CESSAZIONE DELL'UTENZA

La disdetta deve essere redatta con apposito modulo dall'utente intestatario del servizio o aventi causa. La disdetta del servizio in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

ART. 12 - TRASFERIMENTO DI SALMA

1. Nel caso in cui una salma, nel cui loculo o ossario o tomba, sia attiva una lampada votiva, venga traslata all'interno del cimitero e per la quale si intenda conservare l'utenza è necessario disdire l'utenza in essere e richiedere un nuovo allaccio nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

2. Nel caso in cui la posizione venga liberata per rinuncia alla concessione del manufatto il servizio verrà automaticamente interrotto.

Art. 13 - ALLACCI ABUSIVI E DIVIETI

1. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quant'altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. È altresì vietato agli utenti eseguire o fare eseguire sul proprio manufatto (loculo, o altro) lavori che possono interessare l'impianto elettrico, senza avvertire tempestivamente e preventivamente il Comune.

2. E' fatto obbligo ai concessionari delle nuove tombe di famiglia di provvedere alla realizzazione dell'impianto elettrico all'interno delle stesse. Rimane responsabile il concessionario della tomba per eventuali danni causati.

In ogni momento dovrà essere possibile l'accesso alla tomba per controlli o eventuali interventi.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo qualunque altra azione civile o penale; rimane la facoltà del Comune di interrompere anche il servizio.

3. Qualora venga individuato un allacciamento effettuato abusivamente ovvero senza presentazione di apposita istanza con relativo pagamento di corrispettivo, si provvederà immediatamente all'interruzione del servizio.

4. La regolarizzazione della posizione avverrà con la presentazione di apposita istanza di allacciamento, di cui all'art. 6 del presente regolamento e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

Art. 14 – AZIONI DI TERZI

1. Chi effettua istanza di allacciamento o variazione o disdetta al servizio s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

2. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando sia raggiunto un accordo fra le parti o sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 15 – SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI

Ogni eventuale segnalazione/suggerimento può essere rivolta al servizio ufficio Ragioneria.

Art. 16 - NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.

2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01.01.2024.

3. Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento le modifiche che ritiene necessarie ed opportune; tali modifiche, debitamente approvate dagli organi competenti, verranno applicate anche a coloro che già usufruiscono del servizio di illuminazione votiva, dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.